CITTÁ DI MONDRAGONE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI CASERTA

ALLEGATO L

PATTO DI INTEGRITÀ

(ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza)

Art. 1 – Finalità

Il presente Patto di Integrità, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 10/09/2026, disciplina i reciproci obblighi di correttezza, trasparenza e legalità tra il Comune di Mondragone e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, al fine di prevenire fenomeni corruttivi e garantire il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, concorrenza e trasparenza.

Il Patto costituisce parte integrante della documentazione di gara, della lettera di invito, dell'avviso pubblico o della richiesta di preventivo, ove previsto.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Patto si applica a tutte le procedure di affidamento indette dal Comune di Mondragone, comprese quelle svolte mediante piattaforme telematiche, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dagli atti della procedura.

Art. 3 – Obblighi del Comune

Il Comune di Mondragone si impegna a:

- assicurare il rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento;
- garantire la riservatezza delle offerte nei casi previsti dalla legge;
- contrastare qualsiasi tentativo di interferenza illecita nello svolgimento della procedura;
- segnalare alle Autorità competenti eventuali fatti penalmente rilevanti.

Art. 4 – Obblighi dell'Operatore Economico

L'Operatore Economico si impegna a:

a) rispettare la normativa in materia di contratti pubblici;

b) non offrire, promettere o corrispondere somme di denaro o altre utilità a dipendenti, amministratori o collaboratori del Comune;

c) non porre in essere accordi o comportamenti finalizzati ad alterare la concorrenza;

d) comunicare tempestivamente ogni richiesta indebita o tentativo di pressione ricevuto;

e) rispettare il Codice di comportamento del Comune di Mondragone, per quanto applicabile ai soggetti esterni;

f) osservare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

g) rispettare la normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e conflitto di interessi.

Art. 5 – Violazione del Patto

La violazione degli obblighi previsti dal presente Patto costituisce grave inadempimento e può comportare, nei casi consentiti dalla normativa vigente e dagli atti della procedura:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la revoca dell'aggiudicazione;
- la risoluzione del contratto;
- l'escussione della garanzia definitiva, ove prevista;
- il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione;
- la segnalazione alle Autorità competenti.

Restano ferme le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Art. 6 – Durata

Il presente Patto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa esecuzione del contratto.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 – Disposizioni finali

La sottoscrizione del presente Patto costituisce condizione di accettazione degli obblighi in esso contenuti.

Per quanto non espressamente previsto si applicano il D.Lgs. n. 36/2023, la Legge n. 190/2012, il Codice civile e ogni altra disposizione vigente.

Luogo e data _____

Per il Comune di Mondragone

Per l'Operatore Economico
